

REGOLAMENTO EROGAZIONI E VERSAMENTI (REV)



ART. 1 DEFINIZIONI

AEEGSI: Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Cassa: è la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), istituita dall'art. 1, comma 670, della L. 28 dicembre 2015, n. 208,

Componenti tariffarie: parti della tariffa determinate e fissate da disposizioni di legge o atti regolamentari dell'AEEGSI destinate alla copertura dei costi propri del sistema elettrico, gas e del meccanismo di perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

Data Entry: data base informatizzato della Cassa, in cui vengono raccolte le dichiarazioni dei soggetti obbligati

Dichiarazione spot: comunicazione non predeterminata di dati fisici ed economici da parte dei soggetti obbligati propedeutici anche alla determinazione dei singoli meccanismi di perequazione previsti dal TIT, dal TIV, dalla RTDG, dal TIVG

Dichiarazione standard: comunicazione predeterminata e periodica dei dati fisici ed economici presentata dal soggetto obbligato alla Cassa attraverso il data entry

Importo dovuto: versamento che il soggetto obbligato deve corrispondere a Cassa, anche a seguito degli accertamenti dovuti a rettifiche per errori di comunicazione

Interesse di mora: interesse collegato al mancato o ritardato versamento degli importi dovuti entro i termini predeterminati

Oneri di sistema: corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico e gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico e gas

Prestazioni patrimoniali imposte: l'insieme delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema prive di carattere tributario, a copertura dei costi individuati per legge a sostegno di interventi d'interesse generale e nei cui confronti sia comunque ravvisabile il carattere di coattività del versamento

Rettifica delle dichiarazioni: variazioni, in positivo o in negativo, apportate alle dichiarazioni di perequazione ed alle dichiarazioni standard a seguito di errore materiale nella compilazione dei moduli, non derivanti da rettifiche di misura

RTDG: Testo Integrato dell'AEEGSI recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas"



Soggetto/i obbligato/i: tutti i soggetti, individuati per legge, che sono tenuti al versamento delle componenti tariffarie o di altre prestazioni patrimoniali specifiche previste dalla disciplina di settore

Tasso ufficiale di riferimento: tasso con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche

Testi integrati: testi unici di riferimento pubblicati dall'AEEGSI

TIT: Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

TIV: Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali

ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

2.1 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i soggetti obbligati provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

2.2 Per le finalità di cui al precedente comma 1 i soggetti obbligati comunicano alla Cassa le dichiarazioni periodiche standard contenenti i dati fisici rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni patrimoniali imposte secondo le tempistiche definite e comunicate dalla stessa Cassa. I dati fisici dichiarati devono essere coerenti con la fatturazione del servizio prestato nel periodo di riferimento.

2.3 I soggetti obbligati versano alla Cassa il gettito delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema secondo le tempistiche definite dall'AEEGSI e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.4 I soggetti obbligati che, a seguito delle verifiche effettuate da Cassa, non presentino tempestivamente le dichiarazioni periodiche, possono essere soggette a ispezioni di carattere tecnico-amministrativo-gestionale da parte degli Uffici di Cassa.

2.5 Le erogazioni di Cassa, che seguono le dichiarazioni standard, qualora esse siano state presentate tempestivamente, sono liquidate entro i termini previsti dai singoli Testi Integrati dell'AEEGSI e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.6 Se il giorno di scadenza per il versamento è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



2.7 Le imprese esercenti presentano le dichiarazioni spot secondo le tempistiche previste dalle singole deliberazioni di riferimento o dai corrispondenti Testi Integrati dell'AEEGSI e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

2.8 Nell'ipotesi in cui i soggetti obbligati non rispettino il termine di cui al comma 3 del presente articolo, la Cassa applica sulla somma dovuta un interesse di mora secondo modalità definite al successivo articolo 8.

ART. 3 MODALITÀ DI VERSAMENTO ED EROGAZIONE DEGLI ONERI DI SISTEMA, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE E DEI SALDI DI PEREQUAZIONE

3.1 Il data entry di Cassa rende disponibile ai soggetti obbligati un bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) almeno cinque giorni prima della scadenza prevista. In caso di ritardi nella messa a disposizione del MAV la scadenza è prorogata di un numero pari ai giorni di ritardo.

3.2 Il MAV è l'unico servizio di pagamento attraverso il quale potranno essere versati gli importi dovuti, che transitano attraverso il data entry di Cassa.

3.3 La Cassa eroga gli importi ai soggetti beneficiari, a valere sul conto IBAN risultante nell'anagrafica della Cassa

ART. 4 IMPORTI MINIMI

4.1 Limitatamente alle dichiarazioni standard aventi cadenza mensile o bimestrale, la regolazione delle erogazioni da parte della Cassa e dei versamenti da parte dei soggetti obbligati è effettuata solo se gli importi risultano uguali o superiori ad un valore minimo (c.d. soglia) pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4.2 Nel caso in cui gli importi siano inferiori alla soglia, questi saranno cumulati per il periodo compreso tra il sesto bimestre dell'anno precedente e il quinto bimestre dell'anno di riferimento, fino a concorrenza della soglia.

4.3. Il cumulo dei pagamenti e delle erogazioni è da intendersi riferito ad ogni singola componente tariffaria e onere di sistema e dovrà comunque essere saldato almeno una volta l'anno, anche se inferiore al livello di soglia, secondo le scadenze temporali relative al quinto bimestre dell'anno di riferimento.



4.4 Le dichiarazioni periodiche trasmesse alla Cassa devono essere coerenti con le frequenze minime di fatturazione previste dalle deliberazioni dell'AEEGSI. Nei casi di protratto mancato rispetto della periodicità, le imprese sono soggette ad ispezioni di carattere tecnico-amministrativo-gestionale disposte da Cassa.

ART. 5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DI PEREQUAZIONE TIV, TIT E RTDG

5.1 La Cassa stabilisce le modalità di comunicazione dei risultati di perequazione all'AEEGSI ed ai soggetti interessati.

5.2 L'avvenuta determinazione dei risultati di perequazione è trasmessa da Cassa per posta elettronica certificata. La suddetta comunicazione potrà essere anticipata da un *alert* informatico o da apposita Circolare pubblicata sul sito internet di Cassa.

5.3 I risultati di perequazione saranno fruibili nei data entry di Cassa, a cui si potrà accedere o tramite credenziali riservate o attraverso comunicazione per posta elettronica certificata.

5.4 Ove previsto dai singoli testi integrati, l'ammontare di perequazione può essere eventualmente preceduto da una comunicazione preliminare dei risultati tramite posta elettronica certificata.

5.5 La Cassa comunica ai soggetti interessati l'ammontare preliminare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi TIV entro le scadenze stabilite dallo stesso testo integrato.

ART. 6 RETTIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI PEREQUAZIONE TIV, TIT e RTDG

6.1 La Cassa aggiorna l'ammontare delle perequazioni TIV a seguito di rettifica per errore di comunicazione dal 16 novembre al 30 novembre e dal 2 maggio al 31 maggio di ciascun anno.

6.2 I saldi di perequazione risultanti da rettifiche per errore di comunicazione sono maggiorati, secondo le casistiche riportate al successivo articolo 7, di un interesse calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione e fino al momento della regolazione.

6.3 Sono ammesse rettifiche per errori di comunicazioni fino al quinto anno precedente quello a cui la perequazione si riferisce.

6.4 La Cassa aggiorna l'ammontare delle perequazioni TIT secondo i termini di cui alla Circolare 20/2017.



6.5 A partire dall'anno 2018, la Cassa aggiorna l'ammontare dei saldi di perequazione RTDG a seguito di rettifica per errore di comunicazione dal 1 ottobre al 31 ottobre e dal 2 maggio al 31 maggio di ciascun anno.

ART. 7 CASI DI APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI A SEGUITO DI RETTIFICHE DEI RISULTATI DI PEREQUAZIONE

7.1 La maturazione degli interessi sui risultati di perequazione derivanti da richieste di rettifica per errore di comunicazione opera a seconda dei casi, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.

7.2 Gli interessi non saranno applicati per il TIV nel caso in cui le richieste di rettifica per errore di comunicazione siano relative all'anno di riferimento e siano pervenute alla Cassa nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 15 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

7.3 Nelle casistiche di rettifica per errore di comunicazione, presentate dai soggetti obbligati e diverse da quelle di cui al precedente punto 2, la determinazione degli interessi è collegata al tasso di interesse di cui all'articolo 8 punto 2 del presente Regolamento, ed è applicata qualora:

a) il nuovo risultato (R_{new}) comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato dalla Cassa (R_{old}), un versamento da parte del soggetto obbligato ($R_{new} < 0$). In questi casi, essendo R_{old} maggiore di R_{new} , il periodo di applicazione degli interessi è calcolato:

a.1.) dalla data di erogazione di R_{old} da parte di Cassa fino alla data di restituzione dello stesso ammontare da parte dell'impresa e comunque non oltre la data di scadenza fissata da Cassa, oltre la quale si applica quanto disposto dal successivo articolo 8;

a.2.) dalla data di scadenza prevista dai singoli testi integrati (o dalle comunicazioni di Cassa), fino alla nuova data di scadenza o, se anteriore, alla data di versamento¹ da parte del soggetto obbligato di R_{new} ;

b) il nuovo risultato (R_{new}) comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato dalla Cassa (R_{old}), una riduzione dell'ammontare già erogato ($0 < R_{new} < R_{old}$). In questi casi, il periodo di applicazione degli interessi decorre dalla data di erogazione da parte di Cassa di R_{old} e termina alla data di scadenza fissata dai singoli testi integrati e/o dalle comunicazioni di Cassa o, se anteriore, alla data di restituzione della differenza tra R_{new} e R_{old} da parte del soggetto obbligato.

¹ La data di pagamento è quella di riferimento per il calcolo puntuale degli interessi.



c) Il nuovo risultato (R_{new}) comporti una variazione dell'ammontare ma non modifica l'obbligo di un versamento da parte del soggetto obbligato ($R_{new} < 0; R_{old} < 0$). In questi casi, qualora R_{old} sia maggiore di R_{new} e l'azienda abbia versato l'ammontare R_{old} , il soggetto obbligato procede al versamento della differenza tra R_{new} e R_{old} nei termini previsti dai singoli testi integrati o dalle comunicazioni di Cassa. Il periodo di applicazione degli interessi decorre dalla data originariamente prevista per il versamento dai singoli testi integrati o dalle comunicazioni di Cassa e termina con la nuova data di scadenza o, se anteriore, con la data di versamento da parte del soggetto obbligato.

7.4 Nei casi in cui i testi integrati non fissino scadenze temporali per la determinazione delle rettifiche dei risultati di perequazione o nei casi in cui gli stessi non sono anticipati da comunicazione preliminare da parte di Cassa, la durata del periodo di maturazione degli interessi a seguito di rettifica termina, in generale, con la data di completamento dei dati da parte dei soggetti obbligati, nel data entry di perequazione di Cassa.

7.5 Le richieste di rettifica per errore di comunicazione sospendono i termini di intimazione e quelli di erogazione da parte di Cassa.

ART. 8 INTERESSI PER MANCATO O PARZIALE VERSAMENTO

8.1 In caso di mancato o parziale versamento del gettito derivante da dichiarazione standard ovvero da dichiarazione spot da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato:

- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

8.2 Nel caso in cui il mancato o parziale versamento sia conseguente ad una rettifica per errore di comunicazione dei dati rilevanti da parte del soggetto obbligato, la Cassa applica sull'importo risultante da rettifica e non versato alla scadenza originaria un tasso di interesse maggiorato definito al successivo comma 3, che sarà calcolato fino:

- a) alla nuova scadenza prevista dai Testi integrati o dalle comunicazioni di Cassa;
- b) alla data di versamento dell'importo da parte del soggetto obbligato, se anteriore alla nuova data di scadenza di cui alla lettera a);



c) alla data di cui all'articolo 7 comma 4, in assenza di specifico riferimento da parte del singolo testo integrato;

8.3 Il tasso di interesse maggiorato di cui al precedente comma 2, salvo diversa comunicazione da parte di Cassa, è pari al tasso di riferimento di cui al precedente comma 1 lett. a).